



Comunicato stampa

La Corte Suprema di Cassazione, IV Sezione Penale, ha rigettato il ricorso presentato da Luigi Locatelli, preposto alla sicurezza in Feralpi, contro la sentenza della Corte di Appello di Brescia che, il 23 novembre 2009, aveva confermato la condanna per il delitto di omicidio colposo di BOULHALIB JAMAL EDDINE, deceduto – per decapitazione - l'11 novembre 2002 a seguito di un infortunio mortale verificatosi nello stabilimento della FERALPI di Lonato.

Luigi Locatelli era stato condannato a un anno di reclusione con il beneficio della condizionale e a risarcire alla Fiom Cgil il danno subito, oltre alle spese legali.

La sentenza della Cassazione conferma l'obbligo giuridico delle misure di protezione necessarie negli impianti di laminazione, dove devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori, e la genericità dell'avviso in bacheca in Feralpi sul gravissimo pericolo in caso di inosservanza della direttiva di non avvicinarsi al laminatoio in movimento, inosservanza frequente secondo quanto accertato.

Inoltre Luigi Locatelli è ricorso in Cassazione contro la legittimazione della Fiom Cgil di Brescia a costituirsi parte civile.

La IV Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione, su questo motivo del ricorso afferma che: nel caso di infortuni sul lavoro, esistono specifiche norme che legittimano il sindacato a costituirsi parte civile nel processo penale indipendentemente dall'iscrizione al sindacato della persona offesa, la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro costituisce uno dei compiti primari delle organizzazioni sindacali.

Accertato che l'infortunio di JAMAL si è verificato sia per l'inadeguatezza dell'informazione del lavoratore sui rischi propri della lavorazione alla quale era adibito, sia per l'inadeguatezza (o addirittura inesistenza) delle misure di protezione necessarie per evitare il contatto tra lavoratori e metallo incandescente, la Cassazione riconosce la violazione delle regole di prevenzione alla cui osservanza il sindacato ha un diretto interesse.

La IV Sezione Penale dispone quindi il rigetto del ricorso e condanna Luigi Locatelli della Feralpi al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese riconosciute alla Fiom Cgil di Brescia con la sentenza d'Appello.

La Segreteria della Fiom di Brescia esprime soddisfazione per l'esito di un percorso giudiziario che si conclude con la conferma delle sentenze di primo e secondo grado riconoscendo la responsabilità dell'azienda in uno dei più gravi infortuni verificatisi nella nostra provincia in questi anni.

Una sentenza che riconosce alla Fiom di Brescia la scelta, da molti anni intrapresa, di contrastare l'inosservanza delle norme sulla salute e la sicurezza dei lavoratori anche con la costituzione di parte civile nei processi penali in caso di infortuni mortali.

Segreteria Fiom Brescia

Brescia 23 marzo 2011